

## **PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

Il Protocollo di Accoglienza per alunni diversamente abili nasce dall'esigenza di dare informazioni precise in merito all'integrazione degli alunni disabili che frequentano il nostro Istituto. Questo documento è stato deliberato dal Collegio Docenti e annesso al PTOF. Contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un ottimale inserimento degli alunni diversamente abili, definisce compiti e ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi decreti applicativi.

<b>SOGGETTI CHE SI OCCUPANO DELL'INCLUSIONE</b>	<b>COMPITI</b>
Dirigente scolastico	<p>Coordina e presiede il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI). Si relaziona con il Coordinatore per l'Inclusione ed è interpellato direttamente nel caso si presentino difficoltà.</p> <p>Cura, supportato dal Coordinatore per l'Inclusione, i rapporti con la famiglia, gli Enti Locali, le ASST e le altre agenzie coinvolte nel processo di inclusione.</p> <p>Assegna i docenti di sostegno.</p>
Collegio docenti	<p>Elabora il Ptof corredato dal Protocollo per l'accoglienza degli alunni diversamente abili.</p> <p>Approva progetti per l'inclusione e verifica la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.</p>
Coordinatore per l'inclusione	<p>Effettua la mappatura degli alunni certificati dell'Istituto.</p> <p>Fornisce supporto per l'orientamento degli alunni certificati in entrata attraverso progetti ponte.</p> <p>Prende visione della documentazione diagnostica e ne accerta la conformità alla normativa vigente. In caso contrario, contatta la famiglia per chiarimenti. Si assicura, poi, che la stessa sia inserita nel fascicolo personale dell'allievo, custodito in segreteria didattica.</p> <p>Condivide le modalità di lavoro e gli strumenti per l'inclusione adottati dai docenti di sostegno e curricolari.</p> <p>Supporta i consigli di classe nella costruzione di progetti condivisi nell'ottica del progetto di vita.</p>
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)	<p>E' composto da docenti curricolari, docenti coordinatori delle classi con alunni certificati, docenti di sostegno, funzioni strumentali, collaboratori del dirigente, personale ATA, specialisti delle Aziende sanitarie locali del territorio, genitori rappresentanti degli alunni certificati. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. (DL 66/17).</p>
	<p>Analizza inoltre le risorse umane e i materiali dell'Istituto al fine di predisporre interventi volti all'inclusione.</p>
Docente di sostegno	<p>La sua attività è rivolta all'intera classe nella quale è inserito l'alunno con disabilità.</p>

	<p>Assieme agli altri docenti di classe identifica i bisogni educativi speciali dell'alunno e attraverso il GLHO propone e costruisce il Piano Educativo Individualizzato.</p> <p>E' un facilitatore della comunicazione e della relazione tra i docenti, l'alunno con disabilità, gli alunni della classe e gli altri soggetti che interagiscono nel processo di inclusione.</p>
Collaboratori scolastici	<p>I collaboratori vengono assegnati per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere degli alunni. Il collaboratore scolastico, dunque, si deve occupare dell'assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili e per questo deve partecipare a dei corsi di formazione generale previsti dal piano nazionale.</p>
Assistente all'autonomia e alla comunicazione	<p>Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curricolari e di sostegno, sono previste altre figure professionali per favorire l'autonomia e la comunicazione. L'assistente lavora a stretto contatto con il consiglio di classe e l'insegnante di sostegno secondo i tempi e le modalità indicati e previste dal PEI e collabora nella redazione di tutta la documentazione prevista per l'alunno.</p>
Operatori ASST	<p>Partecipano agli incontri periodici, danno consigli sulla stesura del PEI, collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dall'Istituto, verificano il livello di inclusione nelle classi dell'Istituto.</p>
Famiglia	<p>Consegna la diagnosi e altra documentazione utile in segreteria. Collabora con il docente di sostegno e i docenti della classe in uno spirito di reciproca fiducia e di rispetto dei diversi ruoli e competenze allo scopo di favorire un clima relazionale sereno, indispensabile al successo scolastico dello studente</p>

## **LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER ATTUARE L'INCLUSIONE**

### **PTOF**

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa descrive gli interventi e i servizi che la scuola organizza per migliorare l'integrazione e per offrire a tutti le stesse opportunità.

### **PIANO PER L'INCLUSIONE**

Definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. E' un documento che "fotografa" lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. Conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l'avvio del lavoro dell'a.s. successivo. Ha lo scopo di garantire l'unitarietà dell'approccio educativo

e didattico della comunità scolastica e consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola.

La sua redazione, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l'assunzione collegiale di responsabilità da parte dell'intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire l'apprendimento di tutti i suoi alunni.

Nel documento devono essere definiti, e collegialmente condivisi, i protocolli e le procedure per la valutazione delle condizioni individuali e per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi educativi e didattici, le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione e delle eventuali modifiche, le risorse interne ed esterne da poter utilizzare, gli obiettivi da raggiungere a breve, medio e lungo termine.

Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

## **DIAGNOSI FUNZIONALE**

Il documento che attesta la situazione di handicap, ai fini dell'integrazione scolastica, è denominato Diagnosi Funzionale. Si tratta di un documento sanitario (disciplinato dall'art. 3 del D.P.R. 24/02/94) in cui vengono descritti: stato di salute, capacità, potenzialità e difficoltà dello sviluppo psicofisico dell'alunno certificato.

La Diagnosi Funzionale deve essere predisposta entro il 30 luglio (D.P.C.M. 185/06 art. 3 comma 1 e L. 333/01 art.4 commi 1 e 2) dell'anno precedente e ad ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente.

Il documento viene redatto dall'Equipe multidisciplinare dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile della ASST di riferimento (composta dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dallo psicologo dell'età evolutiva, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso la ASST).

Questo documento non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, ma indica anche le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale. Costituisce, dunque, il presupposto necessario per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

È uno strumento conoscitivo che, partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto, mira ad individuare l'insieme delle disabilità e delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali, settori vicarianti, ecc.) dello stesso. È un documento indispensabile al fine di poter accedere, in relazione ai bisogni dell'alunno disabile, agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno necessari alla sua integrazione scolastica.

## **PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)**

È il documento, preliminare alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato, che definisce la situazione di partenza: indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell'alunno con disabilità. Descrive, a partire da quanto indicato nella Diagnosi Funzionale, dai dati osservati e dalle valutazioni fatte, ciò che l'alunno sa fare e quello che potrà presumibilmente raggiungere al termine degli interventi educativi e didattici.

Il documento viene redatto dagli insegnanti con l'apporto dei genitori e dalle altre figure professionali che si occupano dell'alunno.

Viene rielaborato ad ogni passaggio di ciclo scolastico o, in casi particolari, qualora si verificano delle sostanziali modifiche del quadro clinico.

Il primo documento di progettazione dell'integrazione viene redatto non oltre il 30 luglio precedente l'anno di iscrizione, per tutti gli alunni che frequentano la prima classe e per tutti quelli che vengono dichiarati in situazione di disabilità per la prima volta.

Il **Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66**, prevede che la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale siano sostituiti, con decorrenza 1 settembre 2019, dal **PROFILO DI FUNZIONAMENTO** definito secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). È previsto sia redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapeuta della riabilitazione, un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto. Viene redatto anche con la collaborazione dei genitori della persona con disabilità o degli esercenti la potestà parentale, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato tra i docenti della scuola frequentata.

Il Profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica. È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

### **PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)**

Per ogni alunno con disabilità deve essere redatto obbligatoriamente un Piano Educativo Individualizzato al fine di individuare le proposte relative alle risorse necessarie: ore di sostegno, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi didattici, assistenza igienica, etc. (D.P.R. del 24.02.94 art. 5 comma 4).

Si tratta di un documento nel quale vengono descritti gli interventi ed i percorsi integrati alla programmazione di classe e ciò coerentemente con gli orientamenti e le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socioeducativo. Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale, si elabora un vero e proprio progetto globale di vita in cui vengono descritti tutti gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale dell'alunno in situazione di handicap per un determinato periodo al termine del quale bisogna effettuare verifiche ed apportare eventuali modifiche.

Va discusso e redatto congiuntamente dal GLHO e cioè dagli operatori dell'ASST, compresi gli operatori addetti all'assistenza, dal Consiglio di classe al completo, dai genitori o esercenti la potestà parentale dell'alunno. Tutti i soggetti richiamati devono firmare per approvazione, compresi, dunque, i genitori.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 96/2019, (norme per la promozione scolastica dell'inclusione degli studenti con disabilità), il PEI deve essere redatto su base

ICF, secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tale approccio indaga gli aspetti funzionali dell'alunno con disabilità, fornendo le modalità per descrivere l'impatto dei fattori ambientali/contextuali (contesto scuola) in termini di facilitatori o di barriere, soffermandosi proprio sul contesto in cui si muove lo studente disabile a scuola.

Il consiglio di classe predispone per ciascun alunno disabile certificato un piano educativo individualizzato che va redatto, secondo la normativa, entro la fine di ottobre: deve contenere, per ogni disciplina, gli obiettivi didattici che si intendono realizzare, le strategie didattiche da seguire, i criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati.

Tale documento è da ritenersi flessibile, va monitorato ed eventualmente corretto. Il GLHO, con il parere vincolante dei genitori, (O.M. n° 90/2001 , art. 15, comma 5 ), può scegliere fra due tipi di percorsi didattici:

### **PERCORSO SEMPLIFICATO**

Gli **obiettivi didattici** sono **minimi** e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe (programmi ministeriali) (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001). E' possibile prevedere:

1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
  2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).
- Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

### **PERCORSO DIFFERENZIATO**

Gli **obiettivi didattici** sono **differenziati** dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo. La programmazione NON è riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l'alunno disabile. **Per la programmazione differenziata è necessario il consenso scritto della famiglia** (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). **In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.** La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi

ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Possono partecipare agli Esami di Stato, svolgendo **prove differenziate omogenee al percorso svolto**, finalizzate al conseguimento di un **attestato delle competenze** acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). Poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e comunque l’alunno e il suo Progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi.

Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l’alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.

E’ inoltre possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, **senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti** (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001).

Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa. Nel caso in cui la disabilità lo consenta può essere previsto dal PEI un ulteriore percorso didattico definito “**NORMALE**” cioè riconducibile **interamente** al programma della classe.

## **PROGETTO DI VITA**

E’ un modo condiviso di pianificare gli interventi per favorire un futuro adulto con la migliore qualità di vita possibile. Il progetto di vita è l’evoluzione del progetto educativo che non si limita più alla vita scolastica, ma si proietta verso la vita adulta. Nella scuola e nella società si dovrebbe aiutare la persona a formarsi, a costruire il proprio progetto esistenziale individuale: un progetto in cui la persona si misura con la realtà, si confronta con gli altri e riconosce le proprie potenzialità e i propri limiti. Per attuarlo è fondamentale operare in rete, infatti si realizza coinvolgendo Enti, Professionisti, Territorio e soprattutto la Famiglia.

Nell’ I.C.F sono specificati tre obiettivi a lungo termine che devono connotare il Progetto di Vita di ogni soggetto disabile:

- potenziare capacità, competenze e attività del soggetto;
- favorire la partecipazione sociale del disabile in rapporto alla quale egli potrà spendere nei contesti di vita le sue competenze;
- prendere in considerazione i fattori contestuali facilitanti che rappresentano l’intero background della vita e della conduzione dell’esistenza di un individuo.

## **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

E’ la descrizione delle conoscenze, delle abilità/capacità e delle competenze che ogni studente ha raggiunto a conclusione del proprio percorso di studi.

Secondo la normativa vigente tale certificazione deve essere rilasciata anche nel momento dell'assolvimento dell'obbligo scolastico se lo studente abbandona il corso di studi prima di averlo concluso.

Nel caso lo studente disabile segua un Piano Educativo individualizzato diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la certificazione delle competenze viene rilasciata al termine dell'Esame di Stato secondo la modulistica indicata nella CM n.125 del 20/07/2001.

## TUTELA DELLA PRIVACY

Le notizie sulle disabilità degli alunni, le certificazioni mediche, sono "dati sensibili" (L.675/96 art. 22; Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/03; Prescrizione del Garante sul trattamento dei dati da parte delle scuole del 26/07/2005); ciò comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell'applicazione della legge sulla privacy. Il Dirigente Scolastico, che è il "responsabile del trattamento", può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno con disabilità e comunicarli agli organi competenti per l'erogazione degli interventi necessari all'integrazione scolastica (vedi Decreto Ministero Pubblica Istruzione n. 305 del 07/12/2006 emanato in attuazione del Codice in materia di dati personali). Il Dirigente Scolastico deve comunicare la Diagnosi Funzionale ai membri delle Equipe Pedagogiche ed ai componenti del GLHO (ex art. 12 comma 5 L.104/92) per la formulazione del PEI.

Tutti i soggetti coinvolti possono solo prendere annotazioni ma non duplicare la Diagnosi Funzionale; essi sono, in ogni caso, tenuti all'obbligo del segreto d'ufficio, la cui violazione è sanzionata a livello penale. I genitori hanno sempre diritto di ricevere una copia del PEI e di tutti i documenti relativi al percorso scolastico del figlio (L.241/90 art. 22 comma 1, art. 25).

## TEMPISTICA ELABORAZIONE DEL PEI

TEMPI	SOGGETTI COINVOLTI	DOCUMENTI	AZIONI
Inizio anno scolastico (settembre)	Referente inclusione Docente di sostegno e curricolari Famiglia	Diagnosi funzionale Eventuali Pei degli anni scolastici precedenti	Controllo/studio documentazione alunno 104, prima osservazione in classe. Incontro con la famiglia (per gli alunni iscritti al primo anno) e/o con gli operatori extrascolastici (assistenti all'autonomia e alla comunicazione). Concorda la data dell'incontro con gli specialisti ASST e i genitori.
Consigli di Classe di ottobre	Docente di sostegno e curricolari		Presentazione del caso al CdC, discussione in merito alla tipologia di PEI da attuare (normale/semplificato/differenziato)
Settembre/ottobre	Docente di sostegno	Modello PEI predisposto	Effettua l'incontro con specialisti dell'ASST di riferimento e genitori per

		dall'UST di Brescia	concordare gli accordi preliminari (se possibile l'incontro dovrebbe avvenire prima dei CdC di novembre)
Ottobre	Docente di sostegno, coordinatore di classe	Accordi preliminari (allegato E del PEI)	In sede da concordare incontro GLHO con specialisti ASST, Genitori, docente di sostegno, coordinatore di classe, assistenti per l'autonomia, ente locale per pianificare il PEI e firmare gli accordi preliminari.  Il docente di sostegno redige il verbale dell'incontro da aggiungere alla cartelletta dei verbali della classe.
Consigli di Classe di ottobre	Tutto il cdc	PEI	Presentazione PEI redatto con la collaborazione di tutto il CdC ed approvazione.
Ottobre	Docente di sostegno		Convocare famiglie per firmare PEI e dare la loro copia
Durante tutto il corso dell'anno scolastico	Docente di sostegno, Docenti curricolari		Monitoraggio del PEI
Maggio	Docente di sostegno, coordinatore di classe, Famiglia, Specialisti, ASST	PEI	Se necessario concordare un secondo incontro del GLHO
Giugno	Docente di sostegno	PEI Modello relazione finale	Monitoraggio PEI Relazione finale del PEI

## PROGETTO PONTE

Nel percorso scolastico degli alunni diversamente abili, il passaggio tra i vari ordini di scuola rappresenta un momento molto delicato che necessita di particolari attenzioni. Esso infatti, in molti casi, provoca una brusca rottura con il precedente percorso educativo

e, specialmente per alunni che in relazione all'handicap si trovano in situazione di difficoltà, può compromettere i risultati già raggiunti.

Per rispondere al bisogno di garantire un percorso formativo il più possibile armonico o completo, il nostro istituto da anni attua un progetto ponte, sia in presenza e per sopraggiunte cause di Emergenza sanitaria mediante l'utilizzo di specifica piattaforma in collegamento tramite videoconferenza, cioè una procedura coordinata ed integrata degli interventi con le scuole medie di provenienza,

Tale progetto si pone lo scopo di favorire l'inserimento nella nuova realtà scolastica e l'apprendimento coerentemente con i bisogni educativi e i ritmi individuali.

## **PROVE INVALSI**

Qualunque sia la tipologia di disabilità o di DSA di un alunno, essa deve essere segnalata sulla Scheda-risposta dei singoli studenti, barrando l'opzione più appropriata fra quelle di seguito indicate:

1 = disabilità intellettiva;

2 = disabilità visiva: ipovedente;

3 = disabilità visiva: non vedente;

4 = DSA;

5 = altro.

Tale segnalazione consentirà di considerare separatamente, solo se esplicitamente richiesto dal Dirigente scolastico, i risultati degli alunni con bisogni educativi speciali e di non farli rientrare nell'elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni.

Le scuole interessate potranno richiedere all'INVALSI l'invio dei risultati degli allievi con bisogni educativi speciali che abbiano partecipato alle prove, naturalmente solo se i predetti allievi hanno sostenuto le prove formulate dall'INVALSI e non quelle eventualmente personalizzate dalla scuola. Tale invio sarà effettuato sempre nel pieno rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati. I tempi e i modi per effettuare la predetta richiesta verranno comunicati dall'INVALSI .

I predetti studenti, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza (codici 1, 2, 3, 4 e 5), sono dispensati dalla compilazione del Questionario studente, ove previsto.

Per gli allievi con disabilità intellettiva, seguiti da un insegnante di sostegno, è rimessa al giudizio della singola scuola (per il tramite del suo Dirigente) la decisione di farli partecipare o meno e con quali modalità. Solo la scuola può conoscere la specificità di ogni situazione e valutare, quindi, la scelta più opportuna.

Ciò premesso, il Dirigente scolastico può adottare, a sua discrezione, una delle seguenti scelte:

1) non far partecipare a una o a tutte le prove SNV gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività;

2) fare partecipare a una o a tutte le prove SNV gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione. In generale, sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura

ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave svolgano una o tutte le

prove SNV in un locale differente da quello utilizzato per gli altri. Le prove personalizzate non devono essere inviate all'INVALSI, né, tantomeno, i dati a esse relativi. Inoltre, se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per tale tipologia di allievi è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova) per lo svolgimento delle prove.

**Allievi ipovedenti o non vedenti:** In linea di massima, gli alunni ipovedenti o non vedenti partecipano alle prove nelle stesse condizioni degli altri. Tali alunni possono utilizzare la prova in formato elettronico inviata dall'INVALSI o la prova in formato Braille. Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, per tale tipologia di allievi è possibile prevedere un tempo aggiuntivo (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova). Anche per gli allievi ipovedenti e non vedenti sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, se previsti, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell'insegnante di sostegno (se previsto). Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi ipovedenti o non vedenti svolgano le prove in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell'insegnante di sostegno, se previsto.

## **ESAMI DI STATO**

L'Esame di Stato è una prova che ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo; esso, pertanto, anche per i candidati disabili, deve costituire l'occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite.

L'accertamento dei candidati disabili avviene tenendo conto del tipo di percorso svolto dall'alunno:

- P.E.I. semplificato che prevede il raggiungimento dei livelli essenziali previsti per la classe ed il conseguimento del Diploma d'Esame di Stato;
- P.E.I. differenziato che prevede un percorso diverso rispetto a quello previsto per la classe con il rilascio dell'Attestato di Credito Formativo.

La normativa vigente (Art.17 comma 5 O.M. n. 22/2006) consente agli alunni che negli anni precedenti hanno seguito un P.E.I. differenziato di essere ammessi dal CdC, qualora sussistano le condizioni, a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studi conforme ai

programmi ministeriali e a sostenere l'Esame di Stato per il conseguimento del Diploma. In sede di scrutinio finale, a seguito di valutazione positiva, a tali alunni viene attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della valutazione riferita al P.E.I. differenziato.

Il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d'esame di operare correttamente con gli allievi disabili, secondo quanto previsto dall'Art. 6, comma 1 del Regolamento degli esami di stato (DPR n.323 del 23 luglio 1998), deve

- predisporre la documentazione;

- richiedere e motivare eventuali PROVE EQUIPOLLENTI;
- richiedere e motivare l'eventuale presenza dell'INSEGNANTE DI SOSTEGNO o dell'ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE;
- richiedere e motivare eventuali tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali;
- richiedere e motivare per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, PROVE COERENTI con tale percorso e finalizzate al rilascio dell'Attestato;
- richiedere al MIUR i testi della prima e seconda prova scritta tradotti in linguaggio Braille ove vi siano candidati non vedenti.

Nella preparazione del documento del 15 maggio il Consiglio di classe deve predisporre un'apposita relazione che contenga informazioni utili perchè la Commissione possa mettere il candidato a suo agio e valutare le sue conoscenze, competenze e capacità. In tale occasione si verbalizzano le seguenti richieste:

- Eventuali prove equipollenti, indicando chiaramente che tipo di prova equipollente si richiede in relazione a quale prova d'esame e l'eventuale richiesta di tempi più lunghi specificando tempi e prova relativa;
- Insegnante di sostegno;
- Assistente per l'autonomia e la comunicazione intesa come: assistenza per l'autonomia della persona (per andare in bagno, mangiare un panino, ecc.); assistenza per l'autonomia per lo svolgimento delle prove (aiuto alla consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.);
- Prove coerenti al percorso svolto per i candidati che hanno seguito un P.E.I. differenziato e quindi con obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. Il Consiglio di classe deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla Commissione d'esame affinchè possa predisporre prove idonee finalizzate all'attestazione delle competenze e abilità acquisite.

Nel documento del 15 maggio non è inserita la relazione dell'allievo per la legge a tutela della privacy e pertanto, si segnalano solamente la presenza del disabile, il tipo di percorso svolto, la presenza del docente di sostegno, l'eventuale presenza dell'operatore addetto all'assistenza

e di lettori o ripetitori domiciliari per gli alunni con handicap sensoriali. Nel **verbale della seduta del consiglio di classe** che redige il documento del 15 maggio, si riporta che è stato predisposto un fascicolo dell'allievo con relativi documenti che sarà a disposizione della Commissione d'esame. Il **fascicolo** viene predisposto dal docente di sostegno che avrà cura di allegare oltre alla relazione, soprattutto per gli allievi con P.E.I. differenziato, tutte le prove di simulazione con le relative griglie di valutazione, perché possano essere prese a modello dalla Commissione.

Il docente di sostegno che ha seguito durante l'anno scolastico il candidato disabile non viene nominato commissario d'esame ma, su richiesta della Commissione viene nominato dal Dirigente Scolastico per l'assistenza durante le prove scritte e quella orale; inoltre lo stesso non partecipa alla correzione ed alla valutazione delle prove d'esame se non su richiesta della commissione.

Alle commissioni d'esame delle classi nelle quali sono presenti candidati disabili con P.E.I. differenziato si consegna, per la compilazione, il file contenente il modello dell'attestato dei crediti formativi previsto dalla Circolare ministeriale n. 125 del 2001, rielaborato nella veste grafica.

Il docente di sostegno fornisce una bozza cartacea del suddetto attestato con l'indicazione delle competenze e delle eventuali attività aggiuntive, progettuali e/o stage svolte dall'alunno.

## **ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

La legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell'articolo 1, a partire dall'a.s. 2015-2016 ha sistematizzato l'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione attraverso la previsione di percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa. La 107 precisa inoltre che il percorso di alternanza si attiene a quanto previsto dal **Dlgs. n. 77/05**, nel quale è indicato che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti **disabili**, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, progettando le esperienze in misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni. Dunque l'alternanza Scuola-Lavoro può rappresentare un'ottima opportunità di inclusione per i ragazzi con disabilità individuando però scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei ragazzi.

I percorsi in alternanza sono inoltre oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica che certifica le competenze acquisite dagli studenti. Tali competenze costituiscono crediti sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi.

Le informazioni necessarie a stabilire il profilo e le competenze possedute dall'alunno disabile sono attinte dal PEI. Il Consiglio di Classe, in collaborazione con la famiglia, sceglie il luogo di effettuazione del percorso scuola-lavoro dopo aver valutato

- le competenze dell'allievo,
- le sue aspirazioni,
- le disponibilità lavorative offerte dal territorio,
- le competenze richieste dall'azienda rispetto alla mansione,
- le necessità logistiche e di trasporto,
- la necessità di eventuali ausili, come la presenza dell'insegnante di sostegno o l'assistente all'autonomia.

Qualunque sia il percorso prescelto, esso è parte integrante del PEI dell'alunno con disabilità e deve, quindi, essere discusso e concordato in sede di GLHO. Per attivare un percorso è necessario preventivamente individuare il tutor scolastico che seguirà l'alunno per il progetto: è auspicabile che l'insegnante di sostegno assuma questo ruolo, nel caso non fosse possibile sarà comunque cura del docente di sostegno supervisionare lo svolgimento dell'attività di ASL tenendo contatti col tutor scolastico, tutor aziendale, famiglia e alunno. Il passo successivo è quello di individuare una struttura esterna alla scuola che sia adeguata sotto il profilo strutturale e delle professionalità degli esperti. La scelta potrà essere fatta direttamente dalla scuola, oppure suggerita dalla famiglia o dagli

operatori socio-sanitari dell' ASST o dagli Enti Locali. Nelle attività esterne infatti l'alunno può essere seguito dall'insegnante di sostegno, in orario di servizio. Non è necessario che tale insegnante sia sempre presente, ma, per ovvi motivi di continuità, deve comunque seguire il lavoro svolto dall'esterno, soprattutto nel primo inserimento. E' possibile che per una parte delle ore l'alunno sia seguito dall'assistente per l'autonomia o alla comunicazione.

## **GITE SCOLASTICHE**

L'alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche, qualora rientrino nel progetto della classe, in quanto la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio. La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica.

“Le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”.

(Nota Ministeriale 11 aprile 2002, n. 645 che richiama le Circolari Ministeriali 14 ottobre 1992, n. 291 - 2 ottobre 1996, n. 623).

IL Dirigente Scolastico deve garantire la realizzazione della gita: la Nota Ministeriale precisa al punto 5 :

“a) l'Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di disabilità, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

b) agli allievi in situazione di disabilità e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”.

Al punto 9 si precisa che:

“i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”. Ciò significa che deve essere anche accessibile, qualora vi siano alunni su sedia a ruote. Pertanto, l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché, tramite preavviso alle Ferrovie dello Stato, stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie non li abbiano incorporati, richiesta di pre- imbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con disabilità.

Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con disabilità non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.

L'accompagnatore **non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno**, ma può essere un qualunque membro della Comunità scolastica come docenti, personale ausiliario, familiari (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992).

Qualora in una classe di Scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne, che offra la sua disponibilità, può essere egli stesso l'accompagnatore, facilitando, così, una più autonoma e normale partecipazione del compagno.

## **DIDATTICA A DISTANZA E INCLUSIONE**

Le attività di didattica a distanza espresse nella nota, del 17 Marzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca contengono le indicazioni operative in questo protocollo si riportano alcuni estratti.

Le attività di didattica a distanza come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un "ambiente di apprendimento".

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in

argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati.

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l'insegnante possa restituire agli alunni il senso

di quanto da essi operato in autonomia materiali di studio e la tipologia di gestione

delle interazioni con gli alunni e deposita, tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell'istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico.

Quest'ultimo, anche attraverso i coordinatori di classe o altre assegnati sia concordato tra i docenti in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.

## **PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA':**

Affinché le attività finora svolte non diventino esperienze

scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanziale attività didattiche, evidenzia le figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro.

Occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo.

**ALUNNI CON DISABILITA'**: il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato (PEI). La sospensione dell'attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo d'inclusione. I docenti di sostegno sono responsabili nel mantenere l'interazione a distanza con l'alunno e tra l'alunno e gli altri docenti curricolari. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità è oggetto **di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica**. Pertanto viene richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. Per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente-famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone. Per gli alunni con disabilità sensoriale è compito del Dirigente scolastico d'intesa con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, verificare che ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie.

**VALUTAZIONE (DAD)**: Come già indicato dalla nota ministeriale n.279/20 la normativa vigente lascia la dimensione docimologica ai docenti. Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti.

Per l'a.s. **2019/2020** nell'Istituto d'Istruzione Superiore L.Cerebotani si sono adottate le linee guida ministeriale secondo la normativa vigente per causa della sopravvenuta Emergenza COV-19 sopra citate. In tale direzione la didattica a distanza (DaD) per gli alunni disabili presenti all'interno del nostro Istituto si è realizzata con una **modalità sostitutiva e integrativa** al dialogo educativo in alternativa a quella abitualmente adoperata in presenza nelle aule scolastiche.

In raccordo

con gli enti locali, è stato possibile inoltre creare un continuum con l'azione svolta in presenza degli assistenti educatori e degli assistenti alla comunicazione durante l'attività didattica

svolta a distanza. Oltre allo stanziamento di fondi e all'attuazione di provvedimenti economici per permettere la fruizione della DaD alle famiglie in difficoltà, il Miur ha operato in sinergia con le principali Federazioni e Associazioni che rappresentano le persone con disabilità al fine **di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica**. In una situazione di DaD, come

esplicitato nel contenuto della norma, compito del docente di sostegno è quello di affiancare l'alunno con disabilità durante le lezioni on-line e renderle il più possibile inclusive. L'obiettivo principale posto in essere mediante l'utilizzo di tale metodologia didattica è rappresentato dal facilitare e fornire feedback sui contenuti, mediando con strumenti e metodologie individualizzati la trasmissione del sapere, la **creazione di**

**occasioni di rinnovata socializzazione in un ambiente condiviso**, seppure virtuale, con l'intero gruppo classe.

In aggiunta, nel caso in cui è stato necessario ripensare alla didattica a distanza, per i contenuti e le metodologie previste nel PEI, il docente di sostegno insieme ai membri costituenti il consiglio di classe dell'alunno ha facoltà di decidere interventi di **monitoraggio e integrazione dello stesso PEI** (attraverso una specifica modulistica) con la supervisione del dirigente scolastico e informandone opportunamente le famiglie di ciascun alunno.